

CODACONS



Co-funded by
the European Union


GET ACTIVE ABOUT DEBT



LA PARTICOLARITA' DEL DEBITI FISCALI NELLA LEGGE 3/2012 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

COME ARRIVARE ALLA LEGGE 3/2012? LA PARTICOLARITA' DEL DEBITI FISCALI



- NATURA LEGALE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- TENDENZIALE INDISPONIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DA PARTE DEL CREDITORE PUBBLICO
- DISCIPLINA SPECIFICA PER LA RISCOSSIONE COERCITIVA DEL DEBITO (DPR 602/1973)

NATURA LEGALE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 21 Cost.)
- Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi *NATURA DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI*

TENDENZIALE INDISPONIBILITA' DELL' OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA


- L'obbligazione tributaria è indisponibile salvo l'applicazione del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 Cost:
 - Accertamento con adesione ed invito all'adesione di cui al D.lgs 218/1997
 - Reclamo mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs 546/1992
 - Autotutela dell'amministrazione finanziaria nei limiti di cui al DM 37/1997

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

- IMPIGNORABILITA' DELLA PRIMA CASA
- LIMITI AL PIGNORAMENTO DI PENSIONI E STIPENDI
- LIMITI AL PIGNORAMENTO DEI BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CREDITORI PUBBLICI

- PREAVVISO DI ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO SU BENI MOBILI REGISTRATI
- PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA



ISTANZA DI RATEAZIONE ART. 19 DPR 602/1973

LA RATEAZIONE DEL DEBITO

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. *((Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà'))*.

A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

CODACONS



Co-funded by
the European Union

GET ACTIVE ABOUT DEBT

